



DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17

Comuni di Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia,
Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto e Sant'Alfio

Ente capofila: Comune di Giarre

PATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI Piano di Zona 2021 - Azione 5

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di nei locali del Comune di Giarre, in via
Federico di Svevia

TRA

il Comune di Giarre, in qualità di Comune Capofila del Distretto socio-sanitario n.17, con sede legale in Giarre alla Via Callipoli n. 81, C. F. 00468980875, in persona del Dirigente Coordinatore del Distretto Dott.ssa Letizia Nanì nata a il , domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente,

E

la Cooperativa Sociale

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 468 del 7 Marzo 2024 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia, servizio 7, ha finanziato al distretto socio sanitario n. 17 il Piano di Zona 2021;
- il Comune di Giarre, in qualità di ente capofila del Distretto socio-sanitario n. 17, intende attuare l'azione progettuale n. 5 del Piano di Zona 2021 denominata "*Progetto anziani*", la cui dotazione finanziaria ammonta ad € 97.910,50, e che dovrà essere realizzata nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 17;
- con Determina del Dirigente Coordinatore n. 349 del 30 Settembre 2024 è stata impegnata la spesa per il servizio assistenza domiciliare per anziani parzialmente autosufficienti previsto dall'azione 5 "*Progetto anziani*" del Piano di zona 2021, pari ad € 97.910,50;
- Il Distretto socio-sanitario ha istituito l'Albo degli Enti accreditati per la realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, approvato con determina n. 77 del 9 Giugno 2017;
- la Società Cooperativa sopra indicata risulta iscritta nel suddetto albo e pertanto è stata scelta da alcuni utenti per la gestione di interventi previsti;
- gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di *voucher* (buono/ordinativo di servizio), per cui, la presente scrittura ha lo scopo di regolare il rapporto tra il Distretto e l'ente *no profit* scelto dai beneficiari e di consentire la spendibilità dei *voucher*.

TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Il presente patto ha per oggetto la gestione, da parte del soggetto accreditato, del servizio di assistenza domiciliare per anziani parzialmente autosufficienti.

1 - Destinatari ed obiettivi

Destinatari

I destinatari del Servizio sono anziani parzialmente autosufficienti residenti e domiciliati nei Comuni del Distretto, selezionati mediante avviso pubblico.

Obiettivi

Il servizio è volto a migliorare la qualità della vita dell'anziano e della sua famiglia ed a prevenire situazioni di rischio, di emarginazione e disagio.

In particolare, si pone i seguenti obiettivi:

- migliorare e/o garantire la permanenza dell'anziano parzialmente autosufficiente nel proprio ambiente domestico e familiare;
- sostenere la famiglia nel proprio compito di cura;
- potenziare l'autonomia dell'anziano, valorizzandone risorse e potenzialità, attivando progetti individualizzati e condivisi con lo stesso;
- potenziare la rete dei servizi aumentando le opportunità di sinergia tra pubblico, privato sociale e cittadinanza anche attraverso il raccordo con interventi già esistenti e/o programmati in ambito territoriale.

2 - Figure professionali richieste

La professionalità da impiegare nell'espletamento del servizio è quella dell'Operatore Socio Assistenziale (OSA).

L'ente accreditato è tenuto a trasmettere al Comune Capofila del Distretto il curriculum vitae degli operatori impiegati nel servizio in questione.

Ogni eventuale sostituzione del personale individuato dovrà avvenire con personale in possesso di medesima qualifica e dovrà essere tempestivamente comunicata al Distretto e al Servizio Sociale territorialmente competente.

Il soggetto accreditato deve garantire la presenza di un Coordinatore tecnico gestionale del servizio che assicuri il raccordo ed il collegamento con i Servizi coinvolti.

Al Coordinatore è richiesto di:

- fare da referente per gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni al fine di garantire gli obiettivi degli interventi e per la valutazione delle attività, relazionando mensilmente ai Servizi Sociali Comunali;
- effettuare il coordinamento degli operatori;
- assicurare la reperibilità agli Uffici del Servizio Sociale Professionale mediante telefono cellulare.

Al fine di favorire il lavoro di rete tra gli enti del privato sociale ed ottimizzare la risposta ai bisogni espressi dall'utente, l'Ente accreditato potrà avvalersi della collaborazione di strutture che presentino specifiche competenze.

3 - Tipologie di interventi

Il servizio prevede interventi a carattere domiciliare per 15 ore mensili e per la durata di un anno.

Le attività previste sono:

- aiuto domestico;
- igiene e cura dell'ambiente di vita della persona anziana;
- preparazione pasti;
- disbrigo commissioni attività di accompagnamento tese a favorire la vita di relazione.

Gli Enti accreditati, nell'ambito del suddetto servizio, potranno potenziare le prestazioni richieste mediante l'integrazione di servizi aggiuntivi/migliorativi e la presenza di ulteriori figure professionali.

4 - Orari del servizio

Il servizio si svolgerà, di norma, dal lunedì al sabato.

5 - Monitoraggio e valutazione degli interventi

Ciascun Comune del Distretto esercita azione di controllo in ordine all'adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel presente patto di accreditamento e nell'avviso, con riferimento a:

- il buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato che in termini di *customer satisfaction*;
- il mantenimento degli impegni e degli oneri assunti con il presente patto, sottoscritto dall'ente accreditato per accettazione.

Tali verifiche valuteranno il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del voucher di servizio attivato, nonché l'esito dell'intervento in termini di soddisfazione dell'utente.

Il monitoraggio avverrà con cadenza trimestrale, salvo diverse necessità in relazione al possibile verificarsi di esigenze, su richiesta del Servizio Sociale Comunale.

A conclusione del progetto verrà effettuata una verifica finale della congruità tra il progetto concordato e la sua realizzazione.

I controlli periodici del servizio saranno basati sui seguenti strumenti di rilevazione, che l'ente accreditato si impegna a trasmettere mensilmente all'Ufficio.

- valutazione delle relazioni di servizio;
- rilevazione del numero delle prestazioni rese;
- rilevazione numero degli utenti in carico.

6 - Titolo di servizio/voucher

Il servizio sarà gestito mediante il sistema di accreditamento, attraverso la consegna di buoni di servizio (voucher) mensili, per assicurare la massima libertà di scelta e flessibilità ai beneficiari.

Il valore del voucher corrisponde a n. 15 ore mensili di presenza di OSA, per un importo complessivo di € 300,00 inclusa IVA e oneri di gestione. Può essere utilizzato solo presso fornitori legittimati dal Distretto tramite l'Accreditamento, scelti liberamente dalle famiglie tra gli enti inseriti nell'apposito albo distrettuale.

Il valore del voucher è fisso e non è soggetto a revisione periodica.

Il voucher, attribuito sulla base della graduatoria dei beneficiari, deve riportare:

- i dati anagrafici dell'utente e le generalità dell'eventuale familiare di riferimento;
- il valore lordo unitario, che comprende tutte le voci (prestazioni, materiali, eventuali prestazioni accessorie, formazione/aggiornamento, spostamenti, ecc.),

L'attivazione o la sospensione vanno comunicate dal comune di residenza all'ente accreditato e al distretto.

L'Ente accreditato, può erogare ulteriori prestazioni migliorative, senza alcun costo aggiuntivo. Di tali interventi deve comunque darne comunicazione ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza ed al Comune Capofila.

L'utente non può richiedere al soggetto accreditato ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati dai Servizi Sociali e indicati nel presente patto.

7 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento del servizio sono: Piano di Zona di cui alla L. 328/00, annualità 2021.

8 - Disposizioni in materia di sicurezza ex art 26 del D. Lgs. n. 81/2008

Il soggetto accreditato ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure necessarie alla prevenzione degli infortuni, ponendo in essere ogni adempimento e/o obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti previsto dalla legge.

9 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Le prestazioni che discendono dall'attivazione del servizio, rimangono escluse dall'obbligo di redazione del DUVRI, in quanto si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità della Distretto socio-sanitario 17 di Giarre e riguardano i servizi forniti non all'interno dei luoghi di lavoro del committente. Resta comunque a carico del soggetto accreditato, l'onere di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi.

10 - Fatturazione e pagamenti

I soggetti accreditati emetteranno fatture mensile. Il corrispettivo mensile è determinato in relazione al numero di voucher per i quali hanno reso le prestazioni nel mese di riferimento.

Tale corrispettivo verrà liquidato a ogni singolo Ente accreditato posticipatamente e comunque successivamente dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune capofila di Giarre della relativa fattura, corredata dalla documentazione comprovante le prestazioni effettuate nel mese di riferimento, (fogli di presenza controfirmati dall'utente e dal servizio sociale territorialmente competente e relazione mensile), previa acquisizione del DURC regolare .

Il soggetto accreditato dovrà presentare, se richiesto dal distretto, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi e previdenziali del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto.

In caso di accertamento di violazioni delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi tabellari retributivi, contributivi e previdenziali del personale impiegato nel servizio, il distretto socio-sanitario 17 procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione del Patto di accreditamento.

Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata, incompleta o tardiva esibizione della documentazione richiesta, il soggetto accreditato non potrà opporre eccezioni al Distretto, né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, né ad altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del patto di accreditamento da parte del soggetto accreditato, che è tenuto a continuare a erogare le prestazioni fino alla scadenza dei voucher sottoscritti per accettazione.

Il Patto di accreditamento stipulato in dipendenza del servizio in oggetto soggiace alla normativa di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11 - Decadenza e sospensione del voucher

Il servizio potrà essere interrotto nei seguenti casi:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero prolungato del beneficiario;
- qualora venga ripetutamente meno il rispetto nei confronti del personale (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.);
- qualora l'utente risulti assente dal domicilio per più di tre volte nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione, senza aver avvertito il personale con congruo preavviso.

Le suddette eventualità dovranno essere verificate dal Servizio Sociale del Comune di residenza, che ne darà tempestiva comunicazione al Distretto e all'ente erogatore.

12 - Risoluzione del patto di accreditamento

Si procederà alla risoluzione del presente patto di accreditamento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- grave inadempimento da parte dell'Ente erogatore, previa contestazione del Distretto (a seguito della proposta di apposita Commissione tecnica di valutazione);
- false dichiarazioni rese dell'Ente accreditato a seguito di prestazioni di dichiarazioni sostitutive;
- liquidazione giudiziale (già fallimento) o altra procedura concorsuale a carico dell'Ente erogatore;
- perdita dei requisiti di accreditamento;
- qualora l'ente accreditato, abbia violato il rispetto dei requisiti professionali richiesti e non abbia provveduto a rimediare;
- qualora siano stati accertati in capo all'ente accreditato erogatore del servizio, comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano cagionato danno agli utenti;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- mancato rispetto dei termini per ottemperare delle prescrizioni previste dal patto di accreditamento;
- inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;
- qualora l'ente accreditato non abbia applicato al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;

- nel caso in cui sia stato assegnato al soggetto accreditato un termine per ottemperare a delle prescrizioni previste dal patto di accreditamento e/o dai progetti individualizzati e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- qualora non abbia individuato una figura di coordinamento/riferimento per il servizio;
- qualora non abbia stipulato polizze assicurative per la RC degli operatori;
- qualora non abbia osservato l'impegno di aggiornare i propri dipendenti o associati per un minimo di formazione e/o supervisione del personale impiegato sul servizio (minimo 15 ore all'anno).

In caso di sospensione/decadenza dei voucher, oppure, di risoluzione del patto di accreditamento, al soggetto accreditato verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dal Distretto.

13 - Penali

Qualora il Distretto accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione degli obblighi stabiliti nei documenti di cui all'avviso per l'iscrizione degli enti privati all'albo distrettuale dei soggetti accreditati e nel patto di accreditamento, tali circostanze verranno segnalate ad una Commissione tecnica distrettuale di valutazione, la quale nei casi gravi potrà avviare la procedura per la cancellazione dell'ente dall'albo distrettuale per inadempienza.

14 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania. Prima di adire al giudizio ordinario si procederà ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del Dirigente Coordinatore del Distretto socio-sanitario n. 17.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di servizio si fa riferimento alle disposizioni normative in vigore.

15 - Trattamento di dati personali

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, l'Ente accreditato è titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle rispettive famiglie.

L'ente accreditato dovrà adottare tutte le opportune misure idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati in suo possesso ed in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del voucher.

Il patto, sottoscritto con firma digitale, è soggetto a registrazione a carico dell'Ente accreditato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, comma b), parte II del D.P.R 131/1986.

Il Legale rappresentante Ente accreditato

Il Dirigente Coordinatore del Distretto
Dott.ssa Letizia Nani